



COMUNE DI PIOLTELLO PROVINCIA DI MILANO

Codice ente 11063	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 83 DEL 03/06/2016 COMPETENZA: G.C.	

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA PROVVISORIA AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA DEI CITTADINI PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, CON LA PREFETTURA DI MILANO.

L'anno **duemilasedici** addì **tre** del mese di **Giugno**, alle ore **12:00**, nella Residenza Comunale, la **Dott.ssa Alessandra Tripodi**, nominata dal Prefetto di Milano Commissario per la provvisoria amministrazione di questo Comune, con Decreto n. 48023 del 28/5/2015, assunti i poteri della Giunta Comunale, assistita dal **Segretario Generale Dott. Alfredo Scrivano**, approva la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA PROVVISORIA GESTIONE
DELL'ENTE ASSUNTI I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- A seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, sono arrivati nel territorio italiano e non avendo la cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione Europea, si trovano, per qualsiasi causa, nel nostro territorio privi di assistenza e rappresentanza;
- con circolare del 23 dicembre 2015 il Ministero dell'Interno- Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del 23 dicembre 2015 ha evidenziato la necessità anche per il 2016 di fare ricorso al sistema di accoglienza straordinario disciplinato dall'art 11 del Dlgs 142/2015;
- l'art 8 del citato decreto prevede che il complessivo sistema di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale debba basarsi, anche per la parte relativa alle misure di accoglienza straordinaria, sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati secondo forme di coordinamento nazionale e regionale di cui all'art 16;
- la Prefettura di Milano ha rappresentato alla Città Metropolitana di Milano, con note rispettivamente in data 29 febbraio, 11 marzo e 11 aprile 2016, l'emergenza nell'accoglimento dei flussi di migranti destinati al territorio metropolitano, con la conseguente necessità di coinvolgere gli Enti locali nel dare una pronta risposta nell'ambito della fattiva collaborazione istituzionale, così come previsto dalla sopra citata normativa;
- a seguito delle note inviate dalla Prefettura, la Città Metropolitana di Milano, con Decreto del Sindaco metropolitano n.121/2016 del 10 maggio 2016 atti n. 9936/6.3/2016/2, ha autorizzato la concessione in comodato d'uso gratuito per un anno eventualmente rinnovabile nel caso le parti ravvisino il permanere delle condizioni che hanno determinato l'assegnazione dell'immobile di proprietà sito in Via Milano, 20 Pioltello, già Caserma dei Carabinieri di Pioltello, alla Prefettura di Milano, con la finalità di accoglienza migranti e per emergenze abitative locali, senza oneri conseguenti a carico della Città Metropolitana di Milano;
- in data 01/06/2016 è stato sottoscritto il contratto di comodato d'uso tra Prefettura di Milano e Città Metropolitana di Milano per l'immobile sopra specificato.

CONSIDERATO CHE

- In data 11 Aprile 2016 il Commissario Straordinario della Città di Pioltello, ha manifestato la disponibilità, in cambio delle risorse economiche necessarie da trasferire al Comune, ad assicurare per mezzo di idoneo operatore del terzo settore il servizio di accoglienza presso una porzione dell'immobile in argomento;
- con il medesimo contratto di comodato Città Metropolitana, acconsente l'utilizzo nel medesimo compendio immobiliare, di 2 appartamenti (come individuati nella planimetria allegata al presente atto) da destinare al soddisfacimento del fabbisogno allocativo di emergenza in favore di residenti in Pioltello.

RITENUTO NECESSARIO, DUNQUE

Approvare la Convenzione con la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Milano – per la gestione del servizio di prima accoglienza dei cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio della Città Metropolitana di Milano, per il periodo dalla data di sottoscrizione della Convenzione al 31/12/2016 e dell'eventuale fabbisogno allocativo per cittadini residenti a Pioltello.

ESAMINATA

L'allegata convenzione tra la Prefettura di Milano e il Comune di Pioltello, con la quale si regolano i rapporti reciproci e le modalità di collaborazione tra i due soggetti pubblici al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati e quindi di messa a disposizione di posti straordinari per la prima accoglienza dei cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio.

ATTESO CHE

La copertura finanziaria della spesa verrà corrisposta dalla Prefettura di Milano al Comune di Pioltello attraverso il riconoscimento della somma massima di 35 euro die per ciascun ospite (presunti 25) oltre IVA.

DATO ATTO CHE

In allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi, qui allegati:

Il parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi alla Persona in data 03/06/2016, in merito alla regolarità tecnica.

Il parere favorevole del Segretario generale in data 03/06/2016, in merito alla regolarità contabile.

Il parere favorevole del Segretario Generale in data 03/06/2016.

DELIBERA

Per i motivi sopra esposti:

1. Di approvare lo schema di Convenzione tra la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Milano – e il Comune di Pioltello, composto di 7 articoli e 2 allegati, per far fronte alla gestione di posti straordinari per la prima accoglienza dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 2. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura di Milano;
 3. di autorizzare la stipula della presente convenzione;
 4. di dare atto che la spesa prevista è corrisposta dalla Prefettura di Milano al Comune di Pioltello per un importo massimo di 35 euro die per ciascun ospite (presunti 25) oltre IVA di legge se dovuta;
 5. di dare che il trasferimento ministeriale è stanziato al capitolo 2101458 del Bilancio 2016;
-

6. di dare atto che la spesa prevista dal presente provvedimento trova adeguata copertura finanziaria all'intervento 95 capitolo 124300/95 del Bilancio di previsione 2016.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente atto viene letto e sottoscritto come segue.

Il Commissario Straordinario
F.to Dott.ssa Alessandra Tripodi

Il Segretario Generale
F.to Dott. Alfredo Scrivano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione:

-è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal
(art. 124 del D.Lgs n.267 del 18.8.2000)

Il Segretario Generale
Dott. Alfredo Scrivano

Addi _____

ALLEGATO TECNICO ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA DEI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI MILANO.

Servizi da rendere in favore dei cittadini stranieri temporaneamente presenti nel compendio immobiliare denominato “ex Caserma dei Carabinieri” in Pioltello via Milano snc, assegnata in comodato d'uso gratuito da Città Metropolitana alla Prefettura di Milano, per il tramite di idoneo operatore del terzo settore individuato a seguito di procedura di gara dal Comune di Pioltello.

Oggetto dei servizi di accoglienza:

1) Servizi di gestione amministrativa

a) Registrazione degli ospiti (dati anagrafici, sesso, nazionalità, data di entrata, data della dimissione, tempi di permanenza) comprensivo della produzione di un *report* giornaliero contenente gli stessi dati destinato alla Prefettura a mezzo Pec o e-mail che la Prefettura controllerà con la locale Questura.

b) Controllo e verifica della piena funzionalità dell'efficienza degli impianti della struttura.

2) Servizi di assistenza generica alla persona

a) Orientamento generale sulle regole comportamentali all'interno della struttura, nonché sulla relativa organizzazione;

b) Assistenza, ove necessario, ai bambini ed ai neonati componenti del nucleo familiare

c) Servizio di lavanderia;

d) Altri servizi di assistenza generica alla persona.

3) Servizi di pulizia e igiene ambientale

Per servizio di pulizia e di igiene ambientale si intendono tutte quelle attività atte ad assicurare il *comfort* igienico ambientale delle strutture di accoglienza al fine di garantire lo svolgimento delle attività ivi previste:

a) Pulizia giornaliera e periodica dei locali e degli arredi;

b) Disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;

c) Raccolta e smaltimento rifiuti.

4) Servizi di accoglienza, fornitura e distribuzione dei pasti

a) Alloggio che dovrà essere differenziato sulla base della composizione dei nuclei familiari, del sesso ed eventualmente secondo l'etnia ed i Paesi di provenienza dei richiedenti protezione internazionale;

b) Fornitura di tre pasti giornalieri secondo le seguenti modalità:

Il servizio dovrà essere svolto per sette giorni la settimana, con una somministrazione di prima colazione, pranzo e cena, in base al numero delle presenze effettive nel centro, secondo le modalità di cui alle specifiche tecniche di cui al DM 21 novembre 2008. Deve essere prevista una diversa forma di somministrazione in relazione ad eventuali pratiche religiose seguite dai richiedenti (ad es. in occasione del ramadan).

Nella scelta degli alimenti sarà posta la massima cura nel proporre menù non in contrasto con i principi e le abitudini alimentari degli ospiti. In particolare dovranno essere rispettati tutti i vincoli costituiti da regole alimentari dettate dalle diverse scelte religiose. In caso di particolari prescrizioni mediche, di allergie dichiarate o accertate, dovranno essere fornite diete adeguate.

I generi alimentari dovranno essere di prima qualità e garantiti a tutti gli effetti di legge per quanto riguarda la genuinità, lo stato di conservazione e l'igiene. I pasti dovranno essere serviti con adeguati materiali atti al loro consumo (stoviglie, tovaglioli, posate, etc.).

Nella scelta delle pietanze dovrà essere prestata particolare cura nel proporre alimenti non in contrasto con i principi e le abitudini dei richiedenti asilo. In particolare dovranno essere rispettati tutti i vincoli costituiti dalle regole alimentari dettate dalle diverse scelte religiose.

La fornitura di pasti potrà avvenire mediante consegna dei generi alimentari, rispondenti comunque alle caratteristiche ivi previste, lasciando la possibilità di autogestione da parte degli ospiti per la preparazione degli stessi.

5) Fornitura di beni

Il terzo Operatore individuato dovrà fornire tutti i generi di prima necessità come di seguito elencati:

a) effetti lettereschi adeguati al posto occupato, composti da materasso, cuscino, lenzuola, federe e coperte, che saranno quindicinalmente cambiati per l'avvio ai servizi di lavanderia, e quant'altro utile al confort della persona;

b) prodotti per l'igiene personale e vestiario intendendo la fornitura del minimo necessario al momento dell'accoglienza presso la struttura e, all'occorrenza, il rinnovo dei beni da effettuare periodicamente al fine di garantire l'igiene e il decoro della persona.

I generi consumabili con l'uso (quali sapone, shampoo, dentifricio, carta igienica, ecc.) dovranno essere costantemente garantiti.

c) erogazione del "pocket money" nella misura di Euro 2,50 pro capite/ pro die, fino a un massimo di Euro 7,50 per nucleo familiare, da erogare anche sotto forma di "buoni" (spendibili presso strutture ed esercizi convenzionati) o di carte prepagate da utilizzare a seconda delle necessità dell'ospite (per schede telefoniche, snack alimentari, giornali, sigarette, fototessera, biglietti per trasporto pubblico) o, anche, come chiarito dal Ministero dell'Interno con la circolare del 26 agosto 2014, attraverso l'erogazione in contanti. Il pocket money verrà erogato in relazione alle effettive presenze registrate per ciascun ospite, dietro firma da parte del destinatario a riprova dell'avvenuto rilascio.

d) erogazione di una tessera/ricarica telefonica di Euro 15,00 all'ingresso

Il terzo Operatore s'impegna a comunicare tempestivamente l'avvenuto allontanamento del soggetto ospitato alla Questura, alla Prefettura-UTG e a garantire, comunque, l'eventuale ripresa del servizio di assistenza, nei tre giorni successivi rispetto l'allontanamento.

6) Servizi per l'integrazione

Per tutti i soggetti assistiti deve essere previsto un servizio di mediazione linguistica e culturale al fine di garantire la copertura delle seguenti prestazioni:

a) Servizio di assistenza linguistica e culturale.

b) Servizio d'informazione sulla normativa concernente l'immigrazione, i diritti, i doveri e le condizioni dello straniero.

c) Sostegno socio psicologico.

d) Assistenza sanitaria, da effettuare presso i presidi sanitari territoriali o medici di base, comprese le vaccinazioni obbligatorie - giusta previsione degli artt. 34 e 35 del DLgs 286/1998, compresi gli spostamenti che si rendessero necessari per assicurare lo svolgimento dell'assistenza in parola.

e) Orientamento al territorio, informazione ed assistenza nei rapporti con la Questura competente per l'inserimento nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati e con la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, compresi gli spostamenti che si rendessero necessari per assicurare lo svolgimento dell'assistenza in parola;

f) Assicurare che gli ospiti possano effettuare telefonate, anche mediante l'uso di schede telefoniche internazionali prepagate da fornirsi nell'ambito del sopra citato "Pocket money". Il terzo operatore curerà l'uso delle suddette schede affinché gli ospiti possano telefonare mettendo a loro disposizione telefoni cellulari o postazioni telefoniche fisse e/o pubbliche.

Il terzo operatore s'impegna, altresì, a trasmettere ogni mese alla Prefettura una relazione riepilogativa sui servizi erogati nel mese precedente nonché l'elenco giornaliero delle persone ospitate.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA DEI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI MILANO

PREMESSO CHE

con circolare del 23 dicembre 2015 il Ministero dell'Interno- Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del 23 dicembre 2015 ha evidenziato la necessità anche per il 2016 di fare ricorso al sistema di accoglienza straordinario disciplinato dall'art 11 del Dlgs 142/2015;

l'art 8 del citato decreto prevede che il complessivo sistema di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale debba basarsi, anche per la parte relativa alle misure di accoglienza straordinaria, sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati secondo forme di coordinamento nazionale e regionale di cui all'art 16;

a seguito delle azioni di sensibilizzazione e stimolo promosse dalla Prefettura di Milano, il Sindaco Metropolitano con proprio atto di autorizzazione nr 121/2016 del 10.05.2016 ha concesso alla Prefettura di Milano-UTG in comodato d'uso gratuito di natura temporanea e transitoria per la durata di un anno, eventualmente rinnovabile, apposita struttura sita in Pioltello via Milano 20, già Caserma dei Carabinieri di quel territorio, da adibire all'accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale;

con il medesimo provvedimento Città Metropolitana acconsente all'utilizzo nell'ambito del medesimo compendio immobiliare di nr 2 appartamenti (come individuati nella planimetria allegata al presente atto) per riscontrare la richiesta all'uopo formulata dal Commissario Prefettizio di poter soddisfare il fabbisogno allocativo in emergenza in favore di residenti in Pioltello;

il Comune di Pioltello ha manifestato, su richiesta della Prefettura di Milano ed in cambio delle risorse economiche necessarie che verranno all'uopo trasferite all'Ente, la propria disponibilità ad assicurare per mezzo di idoneo operatore del terzo settore il servizio di accoglienza presso la porzione dell'immobile in argomento assegnata in comodato.

TRA

LA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI MILANO nella persona del

E

Il Comune di Pioltello, nella persona del Commissario per la Straordinaria Amministrazione dell'Ente dott.ssa A. Tripodi, domiciliata per la carica presso la sede comunale.

VISTO il d.l. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito in L. 29 dicembre 1995, n. 563;

VISTA la legge 30.12.1995 n. 563 ed il relativo Regolamento di attuazione, decreto del Ministro dell'Interno n. 233 del 2.1.1996, il quale all'art. 3 prevede, fra l'altro, che le Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari possono disporre interventi di prima assistenza in favore degli stessi, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;

VISTO l'art.11 del D.Lgs 18.08.2015, n.142 "Misure straordinarie di accoglienza";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 Soggetti

La presente convenzione viene stipulata tra la PREFETTURA – UTG DI Milano (di seguito Prefettura) e il Comune di Pioltello (di seguito comune).

Articolo 2 Oggetto della convenzione

La Convenzione ha per oggetto la realizzazione dei servizi di accoglienza per nr 25 cittadini stranieri da accogliere presso l'immobile denominato ex "Caserma dei Carabinieri" di via Milano 20 in Pioltello resi per il tramite di idoneo soggetto individuato ai sensi della normativa in materia (D.Lgs. 50/2016) dal Comune secondo le specifiche tecniche che allegate alla presente Convenzione ne costituiscono parte integrante e sostanziale (allegato specifiche tecniche).

Le parti stabiliscono fin d'ora che nella predisposizione degli atti di gara il Comune di Pioltello potrà valorizzare iniziative destinate all'integrazione attiva degli ospiti nel contesto territoriale, anche, mediante attività di volontariato a favore della Città di Pioltello a diretta cura ed oneri (assicurativi ecc.) del soggetto individuato ovvero mediante accordi tra questi e associazioni del volontariato locale (con oneri a suo carico).

Articolo 3 Responsabilità

Il Ministero dell'Interno, la Prefettura -UTG- ed il Comune sono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione dei servizi di cui all'allegato tecnico.

La responsabilità sarà unicamente del soggetto individuato a seguito di procedura di gara che dovrà munirsi di idonea Polizza assicurativa R.C. per danni a persone e cose con massimale per sinistro non inferiore a:

€ 3.000.0000 per danni alle cose;

€ 2.500.0000 per danni alle persone.

Articolo 4 Determinazione degli importi dovuti per i servizi resi

Le parti, Prefettura e Comune, definiscono fin d'ora che per tutte le attività rese da soggetto idoneo secondo i contenuti di cui all'allegato tecnico alla presente convenzione verrà corrisposta la somma massima di 35 euro die per ciascun ospite (presunti 25) oltre IVA di legge se dovuta.

Tale importo potrà subire, esclusivamente, variazioni in diminuzione a seguito dell'offerta economica resa in

sede di gara dall'aggiudicatario.

Il Comune a seguito dell'aggiudicazione della procedura di gara, ed esperiti i controlli di legge, procederà alla stipula del contratto comunicando alla Prefettura gli estremi del soggetto aggiudicatario, i referenti individuati dal fornitore per le attività di competenza, nonché il prezzo oggetto di aggiudicazione.

Nessun corrispettivo potrà essere riconosciuto in favore del terzo per lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria dell'immobile, per le utenze (gas, luce, acqua), per l'acquisto degli arredi funzionali per tutte le esigenze di accoglienza e per tutto quanto non previsto nell'allegato "specifiche tecniche" a seguito della presente convenzione. Pertanto, nella predisposizione degli atti di gara il Comune dovrà predisporre apposito documento descrittivo e il relativo computo metrico per i lavori obbligatori ad esclusivo carico dei concorrenti da realizzare a seguito dell'aggiudicazione e prima dell'utilizzo dei beni.

Della corretta esecuzione dei lavori verrà dato atto in apposito verbale di collaudo tecnico.

Articolo 4 Pagamenti

Il Comune di Pioltello provvederà, secondo le vigenti normative di legge ed il regolamento di contabilità comunale e a seguito dei controlli di rito, a liquidare gli importi dovuti all'appaltatore mensilmente.

Gli importi verranno determinati sulla base delle effettive presenze come comunicate dall'appaltatore secondo l'offerta rassegnata in sede di gara (misura massima 35 euro die per persona oltre IVA se dovuta).

La Prefettura si impegna a trasferire le risorse dovute al Comune di Pioltello, comprensive dell'IVA se liquidata, entro e non oltre 30 gg. dalla richiesta che dovrà essere integrata da copia del mandato di pagamento in favore del terzo e dai documenti contabili prodotti dall'aggiudicatario.

Articolo 5 Monitoraggio e Controllo

Le parti si danno reciprocamente atto che i controlli riferiti al corretto adempimento delle prestazioni verrà svolto esclusivamente dalla Prefettura di Milano a mezzo di propri incaricati. Il Comune di Pioltello provvederà ad inserire apposita clausola nel Capitolato Speciale di Gara e nei documenti connessi.

Nei documenti di gara dovrà essere previsto che l'aggiudicatario si impegna, inoltre, a trasmettere alla Prefettura di Milano e per conoscenza al Comune di Pioltello:

un report sulle presenze giornaliera degli ospiti a cadenza settimanale per agevolare i controlli della Questura nonché le verifiche dei documenti contabili emessi;

ad adempiere agli adempimenti giornalieri richiesti nell'allegato "specifiche tecniche";

una relazione mensile sullo stato di attuazione del progetto.

Articolo 6 Durata

Gli effetti della presente Convenzione hanno inizio, tra Prefettura e Comune, dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2016.

Con riferimento alle attività di accoglienza ed ai conseguenti obblighi di natura contrattuale ed economico tra aggiudicatario e Comune le parti si danno atto che le stesse decorreranno dalla data di aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica secondo le vigenti normative e fino al 31 dicembre 2016.

Il Comune provvederà ad inserire negli atti di gara una clausola di salvaguardia contrattuale di recesso anticipato qualora le esigenze di accoglienza dovessero cessare prima del 31 dicembre, nel qual caso all'aggiudicatario verranno corrisposte le prestazioni rese alla data del termine anticipato delle attività.

Articolo 7

Norma generale

Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti e nelle forme previste dalla legge, in segno di accettazione piena.

Milano, _____

PREFETTURA DI MILANO _____

COMUNE DI PIOLTELLO _____

Allegati:

- a) Planimetria dei locali destinati ad attività di ricovero in emergenza di cittadini residenti in Pioltello e di utilizzo esclusivo del Comune;
- b) “specifiche tecniche” dei servizi di accoglienza per cittadini stranieri.


MODULARIO
F. - Cat. S. T. - 315

MOD B (Nuovo Catasto Edilizio Urbano)

NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

(R. DECRETO-LEGGI 15 APRILE 1976, N. 662)

Planimetria dell'immobile situato nel Comune di **PIOLTELLO** Via **Milano 20**
Ditta **PROVINCIA DI MILANO**
Allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di **Milano**



Catasto dei Fabbricati - Situazione al 11/04/2016 - Comune di PIOLTELLO/\$ (G686) - < Foglio: 4 - Particella: 172 - Subalterno: 0 >
VIA MILANO n. 20 piano: T-1-S1;

10 metri

SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO	
DATA	
PROT. N°	4 172

Compilata dal: **Geo. ANTONIO BARCA**
(Titolo, nome e cognome del tecnico)
DIRIGENTE U.T. PROVINCIA DI MILANO
Iscritto all'Albo de:
della Provincia di **MILANO**
DATA **12/10/88**
Firma: *Antonio Barca*


Ultima planimetria in atti

NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO


PER DECRETO LEGGE 30 APRILE 1997 N. 350

Planimetria dell'immobile situato nel Comune di **PIOLTELLO** Via **Milano 20**
 Ditta **PROVINCIA DI MILANO**
 Allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di **Milano**

PLANIMETRIA
Scala 1:1000



Foglio n°4
Mappale n°172
PIANO SEMINTERRATO



ORIENTAMENTO



SCALA DI 1:200

SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO

DATA
PROT. N°

4
172

Compilata dal **Geo. ANTONIO BARCA**
(Titolo, nome e cognome del tecnico)
 DIRIGENTE U.T. PROVINCIA DI MILANO

Iscritto all'Albo di
 della Provincia di **MILANO**

DATA **12/10/88**

Firma: **Antonio Barca**

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 11/04/2016 - Comune di PIOLTELLO (G686) - < Foglio: 4 - Particella: 172 - Subalterno: 0 >
 VIA MILANO n. 20 piano: T-1-S1;

10 metri

Ultima planimetria in atti

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 11/04/2016 - Comune di PIOLTELLO/\$ (G686) - < Foglio: 4 - Particella: 172 - Subalterno: 0 >
VIA MILANO n. 20 piano: T-LS1.

Mod. A (Nuovo Catasto Edilizio Urbano)

NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

(REGIO DECRETO LEGGE 31 APRILE 1984, N. 482)

Planimetria dell'immobile situato nel Comune di PIOLTELLO Via Milano 20

Ditta PROVINCIA DI MILANO

Allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Esenziale di Milano

via Nazario Sauro

strada Provinciale Milano Cassano

via Cesare Battisti

via A. Diaz

Foglio n° 4
Mappale n° 172
PIANO RIALZATO

ORIENTAMENTO



SCALA DI 1:200



Completata dal **Geo. Antonio B. ARCA**
(Tecnico, autor. e registro del settore)
DIRETTORE U.T. P.A. DI PIOLTELLO
Iscritto all'Albo de
della Provincia di MILANO
DATA 11/04/88
FIRMA: *Antonio B. Arca*

SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO	
DATA	11/04/88
PROT. N°	172

10 metri

Ultima planimetria in atti